



FONDAZIONE  
R.E TE.  
IMPRESE ITALIA

**STATUTO DELLA FONDAZIONE “R.E TE. IMPRESE ITALIA”**

**Articolo 1. Denominazione e sede.**

Su iniziativa dell’Associazione “R.E TE. Imprese Italia” è costituita la Fondazione “R.E TE. Imprese Italia”, con sede in Roma.

Il Consiglio di Gestione, con apposita delibera, potrà modificare l’indirizzo della sede nell’ambito dello stesso Comune.

**Articolo 2. Scopo.**

La Fondazione ha quale scopo la promozione dei valori dell’impresa, del lavoro e dell’etica imprenditoriale nella società civile, al fine di favorire una progressiva integrazione sociale culturale e politica degli imprenditori, di tutti i settori produttivi, nei territori in cui operano ed al cui sviluppo economico e sociale, essi concorrono.

In relazione a tale scopo, la Fondazione:

- a) promuove e realizza programmi di studi, ricerche, iniziative sui temi della rappresentanza degli interessi economici, dell’economia, della società e della politica;
- b) promuove l’informazione nell’opinione pubblica e nelle sedi istituzionali su temi rilevanti per gli interessi degli imprenditori del territorio, attraverso iniziative culturali, eventi, studi e ricerche scientifiche;
- c) promuove e realizza percorsi formativi attraverso seminari, corsi, iniziative pubbliche allo scopo di far crescere professionalmente e culturalmente nuovi gruppi dirigenti in tutti i settori in cui operano le organizzazioni aderenti all’Associazione Promotrice;
- d) fornisce elaborazioni tecniche e scientifiche su temi di interesse della Associazione Fondatrice;
- e) assegna borse di studio a giovani meritevoli sui temi dell’impresa, della conoscenza, dell’etica imprenditoriale, ovvero premi e riconoscimenti a imprenditori che si siano distinti nei rispettivi territori produttivi.

Elabora programmi e strategie di comunicazione inerenti gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e dall’Associazione “R.E TE. Imprese Italia”.

### **Articolo 3. Durata.**

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

### **Articolo 4. Patrimonio.**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dalla Associazione Fondatrice e Promotrice in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o da altri Partecipanti.

Il patrimonio sarà incrementato da beni mobili o immobili a qualunque titolo acquistati dalla Fondazione, da lasciti o elargizioni di terzi, o da contributi dell'Associazione fondatrice o dei soci di quest'ultima.

Per la gestione ordinaria la Fondazione utilizza le rendite del patrimonio, ed i contributi che il Consiglio di Indirizzo potrà richiedere alla Associazione Fondatrice e Promotrice ai membri Partecipanti Fondatori o Partecipanti.

### **Articolo 5. Membri della Fondazione.**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Associazione Fondatrice e Promotrice;
- Partecipanti Fondatori;
- Partecipanti.

### **Articolo 6. Fondatrice Promotrice.**

Fondatrice e Promotrice è l'Associazione "R.E TE. Imprese Italia" che ha costituito il patrimonio iniziale.

### **Articolo 7. Partecipanti Fondatori e Partecipanti.**

Possono divenire Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al patrimonio della Fondazione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Indirizzo stesso ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono ad incrementare le risorse della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Indirizzo, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

## **Articolo. 8 Organi Sociali.**

Sono organi sociali: il Consiglio di Indirizzo, il Comitato di Gestione, il Presidente, il Comitato scientifico, il Collegio dei Revisori.

## **Articolo 9. Il Consiglio di Indirizzo – Composizione e poteri.**

Il Consiglio di Indirizzo è composto dai Presidenti delle Associazioni socie dell'Associazione Fondatrice, così come presenti nell'Organo di Presidenza della medesima, quali membri di diritto, dal Presidente della Fondazione, nonché da 3 consiglieri indipendenti indicati dall'Associazione medesima tra personalità del mondo accademico, scientifico e culturale. Il Consiglio di indirizzo può deliberare di aumentare i propri componenti, al fine di cooptare uno o più rappresentanti indicati da Partecipanti Fondatori o Partecipanti.

I Segretari/Direttori Generali dei Soci Fondatori dell'Associazione Fondatrice partecipano ai lavori del Consiglio.

Sono invitati permanenti il Direttore dell'Associazione Fondatrice e il Direttore della Fondazione.

I Consiglieri indicati dall'Associazione Promotrice o designanti dai Partecipanti Fondatori o Partecipanti restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il loro compenso è stabilito dai componenti di diritto.

Il Consiglio delibera sulle questioni di straordinaria amministrazione; può delegare attività organizzative e funzionali al Comitato di gestione, stabilendo i limiti di spesa e con obbligo di rendiconto. Può delegare per determinati atti o materie uno o più consiglieri.

Il Consiglio di indirizzo stabilisce gli obiettivi da perseguire nell'ambito dello scopo sociale; elabora ed approva le linee strategiche di medio termine della Fondazione; approva il piano di lavoro annuale e il bilancio preventivo e consuntivo. Inoltre delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto; delibera sull'ammissione dei membri Partecipanti Fondatori e Partecipanti, stabilendone le modalità e condizioni di accesso.

Elegge il Presidente; nomina i membri del Comitato scientifico ed il Direttore, stabilendone il compenso.

Il Consiglio di Indirizzo delibera, previo parere della associazione fondatrice, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, lo scioglimento della Fondazione e la nomina dei liquidatori.

## **Articolo 10. Il Funzionamento del Consiglio di Indirizzo.**

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente, che lo presiede, tutte le volte che egli lo ritenga opportuno, e qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, con l'indicazione dell'ordine del giorno della riunione.

La convocazione avviene per iscritto anche a mezzo e-mail o fax, con un preavviso di almeno cinque giorni contenente l'ordine del giorno. È consentita la tele o video conferenza.

Le riunioni del consiglio di indirizzo sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti con diritto di voto. Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno tre volte l'anno.

I Consiglieri che non partecipano alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

#### **Articolo 11. Il Comitato di gestione.**

Il Comitato di gestione è composto dal Presidente della Fondazione e dai Segretari/Direttori generali delle Associazioni socie della Associazione Fondatrice. Il Comitato svolge le funzioni di gestione ordinaria della Fondazione nonché i compiti e le funzioni ad esso delegate dal Consiglio di Indirizzo nell'ambito dei suoi poteri.

Il Comitato di gestione è presieduto dal Presidente della Fondazione, il quale ha il potere di convocare l'organo tutte le volte che lo ritenga necessario e comunque quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta ed in ogni caso almeno tre volte l'anno. Alle riunioni del Comitato di gestione partecipa il Direttore della Fondazione ed è invitato permanente il Direttore dell'Associazione Fondatrice.

#### **Articolo 12. Il Presidente.**

Il Consiglio di indirizzo nomina una personalità di chiara fama e di riconosciute qualità culturali e scientifiche quale Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha il potere di impulso ed indirizzo della Fondazione, proponendo al Consiglio di indirizzo i temi e le questioni su cui deliberare e su cui chiedere pareri ed approfondimenti al comitato scientifico.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

#### **Articolo 13. Il Direttore.**

Il Direttore, nell'ambito delle linee organizzative determinate dal Comitato di gestione, è il responsabile della gestione amministrativa, economica e finanziaria della Fondazione, nonché del regolare funzionamento della struttura organizzativa della medesima. Sovrintende al personale della Fondazione; propone al Comitato di gestione l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti della medesima, nonché l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico degli stessi.

Di intesa con il Comitato di gestione, predispone il bilancio preventivo e consuntivo, che sarà approvato dal Consiglio di Indirizzo.

Coordina la Segreteria Tecnica.

#### **Articolo 14. Comitato scientifico.**

Il Comitato scientifico è composto da esperti nelle materie di maggior rilevanza per la Fondazione. L'incarico di membro del Comitato è di un anno rinnovabile alla scadenza per eguale periodo.

Il Comitato scientifico esprime valutazioni e pareri sul programma di attività della Fondazione e su ogni altro tema proposto alla sua attenzione dal Consiglio di Indirizzo.

#### **Articolo 15. Esercizio sociale – bilancio.**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di indirizzo approva il bilancio annuale, consuntivo e preventivo, predisposto dal Direttore e corredato da una relazione illustrativa, nel rispetto dell'obbligo di bilancio in pareggio.

Gli eventuali attivi di gestione concorreranno a incrementare il fondo comune.

#### **Articolo 16. Collegio dei Revisori dei conti.**

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi, tutti iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori contabili, nominati dalle Associazioni socie della Associazione Fondatrice.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della Fondazione. Redige la relazione al Bilancio consuntivo.

Elegge nel proprio ambito il Presidente del Collegio.

Il Collegio dura in carica due anni ed è riconfermabile.

#### **Articolo 17. Estinzione e scioglimento.**

Sono cause di estinzione lo scioglimento dell'Associazione Fondatrice, nonché l'impossibilità del conseguimento dello scopo in relazione ai mezzi disponibili.

I componenti di diritto del Consiglio di Indirizzo, con decisione unanime possono deliberare lo scioglimento della Fondazione.

Il Patrimonio residuo, sarà dovuto ad enti che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione.

#### **Articolo 18. Vigilanza e Norme di rinvio.**

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano gli artt. da 14 a 35 del Codice Civile, nonché le disposizioni del D.P.R. 361/2000.

#### **Articolo 19. Norma Transitoria.**

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.